

# ICI 2005

## Aliquote

Aliquota <b>ordinaria</b>	7 per mille
Aliquota <b>ridotta</b> per alloggi adibiti ad <b>abitazione principale e pertinenze assimilate</b>	6 per mille
Aliquota <b>agevolata</b> per alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della <b>legge 9/12/1998, n. 431</b> , a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. L'applicazione è condizionata alla presentazione, presso l'Ufficio Tributi entro il mese di stipula, di copia del contratto di locazione già registrato.	2 per mille

### ***DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: 413,17 €***

La detrazione per l'abitazione principale è elevata fino alla concorrenza dell'intero importo dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto **invalido, cieco o sordomuto civile**, beneficiario di pensione o indennità concessa solo a titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il titolo all'elevazione della detrazione deve essere dimostrato dal contribuente con esibizione di idonea documentazione entro la prima scadenza di pagamento.

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. **L'assimilazione** opera a condizione che il titolare di diritto reale sull'abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.

Si intende per **pertinenza** il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina:

- limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle cat. C/2, C/6 e C/7;

- a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione stessa.

Alle pertinenze assimilate ad abitazione principale si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e la prevista detrazione si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'imposta dovuta sia per l'abitazione principale che per la pertinenza.

Spetta al contribuente comunicare per iscritto, su apposito modulo, all'ufficio tributi gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione o alla denuncia di variazione.

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e su questo sito alla voce "moduli".

Si considerano abitazioni principali, a tutti gli effetti, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).

L'assimilazione opera a condizione che:

- almeno uno dei soggetti passivi dell'imposta sull'unità immobiliare concessa in uso gratuito abbia la residenza anagrafica nel comune di Rivalta di Torino;
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo grado;
- il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito.

L'assimilazione è ammessa per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ad un solo parente in linea retta di primo grado.

E' fatto obbligo al contribuente di comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi dell'unità immobiliare assimilata ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti, attestando che l'unità immobiliare stessa è adibita ad abitazione principale del concessionario ed indicando contestualmente le generalità ed il grado di parentela del concessionario stesso. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione o alla denuncia di variazione.

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e su questo sito alla voce "moduli".

Per **abitazione principale** si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La condizione di dimora abituale è acquisita esclusivamente attraverso la **residenza anagrafica**.

#### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:**

**Acconto:** entro il 30 giugno 2005, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

**Saldo:** dal 1° al 20 dicembre 2005, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

N.B. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto. In questo caso l'imposta deve essere calcolata utilizzando le aliquote e la detrazione previste per l'anno 2005.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con gli appositi moduli sul **conto corrente postale n. 748103** intestato a **Uniriscossioni S.p.A.** – Via dell'Arcivescovado n.6 – 10121 Torino, presso le filiali del concessionario Uniriscossioni S.p.A., presso gli uffici postali e gli sportelli bancari autorizzati (Banca CRT), presso gli istituti di Credito convenzionati.

#### **DICHIARAZIONE I.C.I.:**

La dichiarazione I.C.I., limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate **variazioni** nel corso dell'anno **2004**, deve essere presentata o spedita tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune nel cui territorio è situato l'immobile.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004.

**CHI VOLESSE SCARICARE IL MODELLO  
DI DICHIARAZIONE ICI 2004  
E RELATIVE ISTRUZIONI PUO' FARLO  
CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK:  
<http://www.finanze.it/comunicare/2005/ici/>**